

Il presente documento informativo è relativo al servizio di gestione collettiva del risparmio, riferimento codice n. stipulato in data odierna

INTESTAZIONE GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI
1 PRIMO PARTECIPANTE

 COGNOME

 NOME

2 SECONDO PARTECIPANTE

 COGNOME

 NOME

3 TERZO PARTECIPANTE

 COGNOME

 NOME

4 QUARTO PARTECIPANTE

 COGNOME

 NOME

Al fine di consentire al Cliente di assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti, Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio (SGR) fornisce le seguenti informazioni, finalizzate ad una chiara e corretta rappresentazione della natura del servizio di gestione collettiva prestato. Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente documento verranno comunicate in tempo utile al Cliente.

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE E SUL SUO SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Principali informazioni su Fideuram Investimenti SGR

Fideuram Investimenti SGR (di seguito anche SGR) con sede legale in Milano, Via Montebello, 18 appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo (di seguito, il "Gruppo"), Codice Fiscale 07648370588 e Partita IVA 01830831002 [tel. 02 725071 – fax 02 72507626] è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia (Sede di Roma – Via Venti Settembre, 97 E - Roma) in data 7 maggio 1987 alla gestione collettiva del risparmio. La SGR, già iscritta al n. 32, dal 23.07.2014 è stata iscritta al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e dal 20 gennaio 2016 al n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 58/98. Con provvedimento della Banca d'Italia del 31.3.2003 la SGR è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti ai sensi della normativa pro tempore vigente. La SGR può svolgere, inoltre, i servizi accessori di cui al D.Lgs. n. 58/98.

Comunicazioni con la clientela

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la SGR, concernenti la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:

- **per la corrispondenza al Cliente:** all'indirizzo indicato nella Lettera di mandato, o ad altro comunicato successivamente per iscritto, ovvero devono essere rese disponibili in formato elettronico, laddove richiesto dal Cliente;
- **per la corrispondenza alla SGR:** a Fideuram Investimenti SGR presso Fideuram S.p.A. - P.le G. Douhet, 31 – 00143 Roma, ovvero Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Via Montebello, 18 - 20121 Milano.

TRATTAZIONE DEI RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE

La SGR adotta procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati per iscritto dai Clienti o dai potenziali Clienti e comunicati secondo le modalità individuate nella sezione "Comunicazione con la clientela". Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

L'unità preposta alla trattazione dei reclami è la Compliance con un presidio dell'Area Servizi In terni sul supporto della gestione degli stessi. L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

Il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi:

- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob per controversie in merito all'inosservanza da parte di Fideuram Investimenti degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presup-

posti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla home page del sito internet di Fideuram Investimenti. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il Cliente e Fideuram Investimenti SGR, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere [it](http://www.conciliatore.it) o chiesto a Fideuram Investimenti SGR;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI (Comunicazione ai sensi dell'art. 24 del paragrafo 1, lettera b), punto i), del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013)

La SGR, in relazione al servizio di gestione collettiva del risparmio, non percepisce da terzi e non corrisponde a terzi alcun compenso, commissione o prestazione non monetaria; eventuali ristorni, riconosciuti alla Società di Gestione da parte degli OICR acquistati o dei distributori di questi, sono interamente retrocessi ai singoli comparti di pertinenza. In relazione alle attività di collocamento delle quote dei Fondi e di assistenza alla clientela posteriormente alla conclusione del contratto d'investimento, la SGR corrisponde al collocatore una quota pari al 70% delle commissioni di gestione maturate a favore della SGR in relazione alle masse in gestione apportate dal collocatore nonché il 100% della commissione di sottoscrizione ove prevista dal regolamento di gestione.

Su richiesta dell'investitore, sono disponibili ulteriori dettagli sugli incentivi corrisposti ai collocatori.

LINGUA UTILIZZATA

I KIID, i KID ("PRIIPs") i Prospetti e i regolamenti degli OICVM sono redatti in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SGR.

FONDO DI INDENNIZZO E FONDO PER LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI

La SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi isti-

tuzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza i clienti, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun Cliente di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti dei Clienti nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Inoltre, è istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’eventuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E CARATTERISTICHE DEI FIA

Dal punto di vista giuridico, i fondi comuni di investimento alternativi o FIA (fondi comuni di investimento rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE) condividono le caratteristiche tipiche di tutte le tipologie di fondi comuni di investimento.

Il FIA, infatti, costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. La SGR non può in nessun caso utilizzare nell’interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza del fondo dalla stessa gestito. Sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni dei creditori della SGR, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell’interesse degli stessi.

Eventuali azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse esclusivamente sulle quote di partecipazione possedute dai medesimi.

Ai sensi del diritto italiano, i FIA possono essere riservati e non riservati. Sono riservati quei FIA la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’art. 39 del TUF; i FIA non riservati possono essere sottoscritti indistintamente dagli investitori purché nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento di Gestione del FIA.

I FIA riservati e non riservati possono essere di tipo mobiliare (se investono in strumenti finanziari e altri beni mobili) o immobiliare (se investono in beni immobili e diritti reali) e possono essere istituiti in forma aperta o chiusa, in funzione delle condizioni di ingresso e di uscita dal fondo stesso. In particolare, i fondi aperti possono essere sottoscritti e rimborsati, totalmente o parzialmente, in ogni momento (purché nel rispetto della tempistica indicata nel regolamento di gestione del fondo) perché è previsto che il loro patrimonio sia variabile. I fondi chiusi possono invece essere sottoscritti solo in un certo periodo e rimborsati alla scadenza o dopo alcuni anni. In tutti i fondi di investimento di tipo chiuso, fatta eccezione per i rimborsi parziali pro quota, non è possibile ottenere la liquidazione della quota fino alla scadenza del termine di durata del fondo stesso.

Per quanto riguarda i proventi della gestione, si distingue tra fondi ad accumulazione dei proventi e fondi a distribuzione dei proventi. Mentre per i primi non è previsto il pagamento ai partecipanti dei rendimenti tempo per tempo maturati, ma il loro reinvestimento automatico nel fondo fino alla scadenza, per i secondi i risultati di gestione vengono distribuiti ai partecipanti attraverso periodiche distribuzioni di proventi.

FATTORI DI RISCHIO DEI FIA CHIUSI MOBILIARI

L’investimento nel fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni di valore e della redditività dei beni e delle attività finanziarie in cui il patrimonio del fondo è investito.

La SGR non può garantire che lo scopo del fondo venga raggiunto né che vi sia la restituzione del capitale investito. I ritorni delle attività di investimento, infatti, possono variare significativamente di anno in anno.

In particolare, il rendimento del fondo potrà differire significativamente rispetto a quello delle attività e degli strumenti finanziari nei quali viene investito l’attivo del Fondo.

Sotto il profilo della rischiosità, il mercato mobiliare, che rappresenta il mercato di investimento prevalente del fondo, può essere influenzato da vari fattori contingenti tra i quali rilevano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’evoluzione

del rischio di credito dell’emittente degli strumenti finanziari in cui il fondo investe ovvero, in caso di strumenti derivati, l’andamento delle performance degli attivi ai quali il rendimento degli strumenti è collegato, l’evoluzione dei tassi di interesse e di cambio, l’andamento del settore industriale e dell’area geografica di riferimento e, più in generale, l’evoluzione del quadro macro-economico.

Le conseguenze dei fattori di rischio possono essere accresciute in relazione alla circostanza che il fondo è un FIA italiano riservato e, pertanto, gli investimenti del fondo possono essere effettuati in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d’Italia per i FIA mobiliari non riservati a investitori professionali, salvo in ogni caso quanto previsto nel Regolamento di gestione.

In ragione di quanto precede l’investimento nel fondo è adatto solo ad investitori esperti, per i quali tale impiego non rappresenta l’unica forma d’investimento di natura finanziaria e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del fondo, le strategie d’investimento adottate dalla SGR ed i rischi ad esse connessi.

Per quanto concerne l’informativa sui rischi specifici di ciascun FIA chiuso mobiliare riservato e non riservato, anche ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti in relazione ai “prodotti finanziari complessi” (cfr. paragrafo successivo), si rinvia al relativo Regolamento di gestione, al Documento d’Offerta e al KID (“PRIIPs”).

STRATEGIE E POLITICHE DI INVESTIMENTO

Le politiche e le strategie di investimento dei FIA mobiliari chiusi gestiti dalla SGR variano a seconda di ciascun fondo.

Per una valutazione ponderata della politica d’investimento perseguita da ciascun fondo, pertanto, si rinvia a quanto più diffusamente previsto nel relativo Regolamento di gestione e nel Documento d’Offerta.

DISCIPLINA SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (c.d. bail-in)

Gli OICR potranno investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD”). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell’intermediario in crisi viene ricostruito mediante l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.l.gs. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 3, e 3, comma 9, del d.l.gs. n. 181/2015. L’art. 52, comma 1, del d.l.gs. n. 180/2015 stabilisce che, in caso di bail-in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività. Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività. Ai sensi dell’art. 1, comma 33, del d.l.gs. n. 181/2015 (che modifica l’art. 91 del Testo Unico Bancario), per le “restanti passività” il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Per effetto della previsione di cui all’art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior saranno soggette al bail-in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000). Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all’art. 49, commi 1 e 2, del d.l.gs. 180/2015. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati.

DISCIPLINA SUI PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI

La SGR ha adottato specifici presidi per la gestione di prodotti finanziari complessi, in coerenza con le raccomandazioni emanate dalla Consob e con gli orientamenti ESMA.

Con l'espressione Prodotti Complessi, si intendono i prodotti finanziari che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- sono prodotti derivati o includono un derivato;
- sono costituiti da uno o più strumenti finanziari sottostanti il cui valore è difficilmente calcolabile o la cui combinazione rende difficoltosa la valutazione dei rischi connessi e i probabili scenari di andamento;
- utilizzano indici di difficile comprensione, predisposti dall'emittente dello strumento, anziché indici standard di mercato;
- hanno un termine di investimento fisso in numero di anni con barriere all'uscita, se dovute alla mancanza di un mercato secondario o alla presenza di significative penali o perdite in caso di uscita anticipata;

e/o

- hanno rendimenti/strutture di pay-off che includono variabili multiple o formule matematiche complesse;

e/o

- comprendono protezioni del capitale condizionate o parziali o che possono venir meno con il verificarsi di determinati eventi.

In considerazione dei fattori di rischio tipici di tali organismi di investimento collettivo, i FIA sono considerati prodotti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*. Conseguentemente, la distribuzione di tali fondi nei confronti di clienti *retail* deve avvenire nel rispetto delle cautele ivi contenute. A tal fine, si segnala che l'intermediario incaricato del collocamento dei FIA chiusi mobiliari riservati e non riservati della SGR è tenuto a verificare in concreto che tale prodotto si presti alla realizzazione degli interessi della propria clientela *retail*.

INFORMAZIONI SUI COSTI RELATIVI AI FIA DELLA SGR

L'investimento nei FIA gestiti dalla SGR si attua mediante versamento di un importo in denaro, variabile in base a ciascun fondo, da corrispondere in conformità alle diverse modalità indicate nel Regolamento di gestione del singolo fondo.

A carico di ciascun fondo vengono poste solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali alla sua attività ordinaria ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Vengono pertanto poste generalmente a carico dei fondi:

- il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione;
- il compenso da riconoscere al depositario;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli o altre spese sostenute in occasione di investimenti o disinvestimenti);
- gli oneri connessi con l'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dall'assemblea dei partecipanti al fondo;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- le spese inerenti alla costituzione, alla convocazione e al funzionamento dell'assemblea degli Investitori;

- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.

Per ogni informazione di dettaglio riguardante costi ed oneri a carico dei partecipanti dei FIA si rimanda al relativo regolamento di gestione e al KID ("PRIIPs"). La commercializzazione delle quote dei FIA gestiti dalla SGR avviene senza oneri o spese aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel relativo regolamento di gestione.

INFORMAZIONE SUI COSTI RELATIVI AGLI OICVM DELLA SGR

Per ogni informazione di dettaglio riguardante costi ed oneri a carico dei partecipanti degli OICVM si rimanda al relativo Regolamento di gestione, al Prospetto, al KIID ed all'Informativa ex ante di costi ed oneri ai sensi dell'art. 24 della Direttiva 2014/65 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd direttiva MIFID II) consegnata al cliente prima della sottoscrizione dal Collocatore.

DISCIPLINA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Fideuram Investimenti SGR ha adottato ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio potrebbero sorgere tra la SGR stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. Ai sensi della vigente normativa, la SGR ha elaborato un'efficace politica per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Copia della policy può essere richiesta gratuitamente e in ogni momento presso la SGR oltre ad essere disponibile sul sito www.fideuraminvestimenti.it.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Per l'esecuzione degli ordini per conto degli OICR gestiti, Fideuram Investimenti SGR adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti.

Copia della strategia di trasmissione degli ordini può essere richiesta gratuitamente e in ogni momento presso la SGR oltre ad essere disponibile sul sito www.fideuraminvestimenti.it.

STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GESTITI

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 231/2013, la SGR ha adottato e applica una strategia per l'esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati ad esclusivo interesse di tali OICR e dei relativi investitori. La SGR assicura la massima trasparenza dei comportamenti tenuti predisponendo idonea informativa ai partecipanti agli OICR gestiti. A tal fine fornisce una rappresentazione sintetica dei comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti in relazione agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, attraverso apposita nota all'interno del commento introduttivo al rendiconto annuale. Copia della presente strategia può essere richiesta gratuitamente e in ogni momento presso la SGR oltre ad essere disponibile sul sito www.fideuraminvestimenti.it.

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna copia del presente Documento informativo relativo al servizio di gestione collettiva del risparmio prestato da Fideuram Investimenti SGR

FIRMA 1° PARTECIPANTE FIRMA 2° PARTECIPANTE FIRMA 3° PARTECIPANTE FIRMA 4° PARTECIPANTE

luogo e data

Qualora il presente documento venga fornito al cliente nell'ambito di operatività a distanza prevista per il tramite del servizio di internet banking Fideuram Online, tale firma si intende sostituita da una esplicita dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto contenuto e rappresentato nel documento stesso.

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

Codice Private Banker Recapito telefonico Cognome e Nome del Private Banker

N. delibera iscrizione in data Firma del Private Banker

Albo unico dei Consulenti Finanziari

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI